

(N. 2288)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1957 (V. Stampato n. 2169)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1957

Agévolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori di-

retti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.

Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 200 a capo.